




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

MISURA 1.2.4 "INGEGNERIA FINANZIARIA"

MODALITA' ATTUATIVE

FONDO PRESTITI PARTECIPATIVI

1) Riferimenti normativi

- a) Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- b) Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- c) Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- d) Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- e) Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- f) Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- g) Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- h) Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- i) L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- j) Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008;
- k) Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- l) Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445;

2) Obiettivi del fondo

Il fondo è istituito, ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo da parte delle PMI di strumenti finanziari innovativi che consentano la crescita competitiva del sistema produttivo regionale, supportando, in particolare, lo sviluppo ed il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incremento della loro capacità di generare innovazione e mantenendone inalterata l'autonomia gestionale.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la costituzione del Fondo per la concessione di prestiti partecipativi a fronte di programmi di investimento sia relativi a start up sia a investimenti innovativi sostenuti da piccole e medie imprese esistenti, nell'ambito della linea di attività 1.2.4 "ingegneria finanziaria" del POR 2007-2013.

3) Istituzione del fondo

Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari ad Euro 10.000.000,00, a fronte di un cofinanziamento del soggetto gestore individuato con gara pari ad ulteriori Euro 10.000.000,00. Nell'ambito di tali risorse, Euro 6.000.000,00 complessivi sono riservati in via esclusiva per un anno alle cooperative sociali.

Il Fondo potrà essere ulteriormente alimentato con risorse regionali e/o comunitarie con pari cofinanziamento del soggetto gestore .

Le risorse restituite al fondo dagli investimenti effettuati sono riutilizzate a favore delle piccole e medie imprese per le stesse finalità, ai sensi dell'art 78 par. 7 comma 2 del Reg. (CE) n. 1083/06.

4) Soggetti beneficiari e settori ammissibili

Possono accedere al fondo le imprese, anche in forma cooperativa, che, al momento della presentazione della domanda:

1. siano classificabili come PMI come definite dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005;
2. siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese ed attive;
3. Siano economicamente e finanziariamente sane; sono considerate tali le imprese che abbiano merito di credito in base alla normale policy della banca;
4. non si trovino in stato di liquidazione, non siano soggette a procedure concorsuali in corso o non versino in stato di insolvenza dichiarato secondo le vigenti norme di legge;
5. non siano classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.;
6. non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
7. siano costituite in forma di società di capitale;
8. realizzino l’investimento in un’unità locale ubicata sul territorio della regione Liguria, regolarmente iscritta presso la CCAA per un’attività economica ammessa dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008;

Sono esclusi dai benefici: mercato immobiliare, settori della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, produzione primaria di prodotti agricoli, industria carboniera, aiuti ad attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Possono accedere alla sezione del fondo riservata alle cooperative sociali, le imprese cooperative regolarmente iscritte all’Albo regionale o ad Albi equipollenti di altre Regioni.

5) Tipologia di investimenti

Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento innovativi volti all’ampliamento dell’attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, all’introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale.

Sono considerati innovativi i programmi di investimento finalizzati all'introduzione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale organizzativo e gestionale, al miglioramento dell'efficienza produttiva, dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a iniziative per lo sviluppo di eco-innovazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) rinnovo, ampliamento ed adeguamento degli immobili destinati all'attività produttiva direttamente connesso alle finalità innovative del programma di investimento;
- b) acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o processo e/o servizi e/o organizzativa;
- c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di innovazione;
- d) consulenze direttamente connesse con il programma di investimento ;

L'intervento del fondo non può riguardare il rifinanziamento del passivo dell'impresa e non opera verso imprese in crisi, che possono essere interessate da un processo di salvataggio o di ristrutturazione.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del prestito.

Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti, se considerati ammortizzabili, se acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa, se figura all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Gli investimenti devono essere completati entro 12 mesi dalla prima erogazione del prestito partecipativo e comunque non oltre 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento; gli investimenti dovranno altresì essere rendicontati entro il termine massimo di 60 giorni dal completamento del programma di spesa.

6) Modalità di intervento e misura dell'agevolazione

L'intervento finanziario del fondo è attuato ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE del 9/08/2008 (sezione 2 art. 15 e sezione 5 artt. 26 e 27), mediante prestiti partecipativi.

Il prestito partecipativo opera anche in forma strumentale ad una capitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza l'ingresso nella compagine sociale dell' Ente finanziatore.

Il prestito partecipativo può essere concesso fino al 100% dell'importo dell'investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad anticipare le risorse di un futuro aumento del capitale sociale, da effettuarsi con la sottoscrizione ed il versamento da parte dei soci attuali o futuri.

L'aumento del capitale sociale dovrà essere almeno in misura pari al 40% del prestito partecipativo concesso alle PMI; nel caso di cooperative sociali l'aumento del capitale dovrà essere almeno in misura pari al 20% del prestito partecipativo concesso.

Il prestito partecipativo sarà composto per il 50% da fondi pubblici e per il 50% da fondi del gestore.

La durata massima del prestito partecipativo è di 7 anni di cui 1 di preammortamento.

L'importo del prestito partecipativo per le PMI non può in alcun caso essere inferiore ad Euro 100.000,00 ed essere superiore ad Euro 2.000.000,00; per le cooperative sociali l'importo minimo del prestito è ridotto ad Euro 50.000,00.

La remunerazione del prestito è costituita da:

- per i fondi pubblici dal tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- per i fondi del Gestore da un tasso di interesse non superiore al tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, maggiorato a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte secondo la metodologia descritta nella sopracitata Comunicazione.

L'aumento di capitale, a fronte del programma di miglioramento aziendale, dovrà risultare da apposita delibera di assemblea dell'impresa beneficiaria e dovrà realizzarsi mediante apporto di denaro e/o accantonamenti a riserva di utili realizzati a partire dall'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda del prestito.

Gli aumenti di capitale sociale e i versamenti dei soci in conto aumento di capitale si intenderanno perfezionati alla data in cui il versamento stesso verrà effettuato o, in alternativa, alla data della delibera dell'assemblea che destina l'utile di esercizio all'apposita riserva denominata "Riserva ex P.O.R 2007/2013 Azione 1.2.4. Regione Liguria".

Nel caso di durata del prestito partecipativo pari a sette anni, l'aumento di capitale dovrà essere perfezionato con le seguenti modalità:

- almeno il 25% dell'aumento del capitale previsto entro 24 mesi dalla data di concessione del prestito;
- almeno un ulteriore 50% entro 48 mesi dalla data di concessione del prestito;
- la restante quota 25% entro 72 mesi dalla data di concessione del prestito.

Nel caso di durata inferiore del prestito partecipativo, l'aumento di capitale dovrà essere perfezionato secondo modalità proporzionali a quelle sopra indicate.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale eseguiti con conferimenti di beni in natura o di crediti e gli aumenti di capitale eseguiti mediante passaggio di riserve a capitale sociale (articoli 2440 e 2442 del Codice Civile), salvo quanto sopra previsto.

Nel caso l'impresa beneficiaria non rispetti le modalità e la tempistica sopra prevista, il prestito partecipativo sarà immediatamente revocato.

Il prestito partecipativo potrà essere erogato previa verifica da parte del Gestore delle idonee garanzie prestate dall'impresa beneficiaria a tutela della restituzione integrale del prestito stesso.

L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili relativamente alle spese per consulenze e il 20% per le piccole imprese ed il 10% per le medie imprese relativamente alle altre voci di spesa. Per effetto di tale vincolo l'ammontare del prestito partecipativo effettivamente concesso/erogato potrà risultare inferiore al 100% dell'investimento ammissibile in base alla domanda.

7) Modalità applicative

Domanda

Il Gestore Unicredit S.p.A. provvederà a predisporre e rendere disponibili sul proprio sito Internet www.unicredit.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative, l'apposita modulistica per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e la determinazione dei punteggi relativi ai sotto riportati criteri di merito del progetto.

Le imprese interessate al prestito partecipativo devono presentare apposita domanda a Unicredit S.p.A., redatta sull'apposito modulo predisposto dalla stessa, corredata della documentazione prevista nella stessa e secondo le modalità indicate, a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione ai dati forniti dal gestore.

Istruttoria

L'istruttoria delle domande presentata è svolta dal gestore mediante procedure valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il gestore effettua la valutazione del progetto e/o del business plan, con particolare riferimento al profilo strategico, motivazionale, imprenditoriale e al management coinvolto, al mercato in cui l'impresa opera o intende operare, alla tecnologia utilizzata o sviluppata, alla struttura finanziaria etc.

L'attività istruttoria, con riferimento ai "criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013, è tesa:

1. alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale ovvero: a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti per l'inoltro della domanda e la completezza della documentazione allegata;b) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;c) la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerente con le prescrizioni del bando;d) cronogramma dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;e) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;f) rispetto della soglia di costo minima ammissibile.
2. alla valutazione dei criteri di merito del progetto, ovvero: a) il merito creditizio;b) l'impatto occupazionale diretto;c) l'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli;d) il grado di innovatività dell'operazione/progetto;e) l'eventuale realizzazione dell'intervento nell'ambito distrettuale e/o di filiera produttiva;f) la capacità del progetto di generare nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca all'interno delle imprese e di innescare processi

di generazione di conoscenze e competenze all'interno delle imprese con priorità per l'occupazione femminile e giovanile (ricercatori). E, per le start up se:a) derivanti da spin-off accademico;b) promosse da giovani;c) a prevalente partecipazione femminile;d) ad elevato contenuto tecnologico;e)a basso impatto ambientale;f) a produzione di beni che derivano da attività di recupero di materiali;

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

L'attività istruttoria deve concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda e l'esito sarà comunicato all'impresa richiedente l'agevolazione.

Il prestito partecipativo concesso è erogato alle imprese beneficiarie, a seguito di apposite richieste al soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:

- erogazione a stato avanzamento programma, nel limite massimo di n. 4 tranches, di cui l'ultima ad avvenuta ultimazione dell'investimento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa, documentato da relativi titoli di spesa, corrispondente all'acconto e/o saldo richiesto;
- erogazione, in unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell'investimento, a fronte della presentazione della documentazione finale di spesa.

8) Cumulabilità

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi beni o servizi,

9) Subentro nella titolarità del finanziamento

Il prestito non può essere ceduto prima della approvazione della rendicontazione se non nel caso di operazioni societarie che portino all'estinzione del soggetto beneficiario. In tal caso il soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- Richiesta formale al Gestore con specificazione delle ragioni e delle modalità del subentro;
- Ammissibilità del soggetto subentrante sotto il profilo dei requisiti soggettivi, previo accertamento della sua solvibilità da parte del Gestore che approva formalmente il subentro e comunque nei limiti dei massimali di aiuto previsti al precedente punto 6
- Accollo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del soggetto subentrante di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall'ammissione al prestito.

10) Obblighi dell'impresa beneficiaria

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire il progetto secondo il cronogramma stabilito, conformemente alla proposta approvata;

- b) comunicare al Gestore eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dello stesso;
- c) realizzare un investimento non inferiore al 60% di quello ammesso all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 per le PMI ed Euro 50.000,00 per le cooperative sociali;
- d) dare tempestiva comunicazione nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento;
- e) comunicare al Gestore ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
- f) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e dell'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- g) conservare a disposizione di FI.L.S.E. S.p.A., del Gestore e degli organismi che hanno diritto a controllarla, per un periodo di 10 anni, decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di cinque anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni analoghi ed almeno di pari valore, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico.

11) Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualora il beneficiario non abbia perfezionato l'aumento di capitale con le modalità di cui al punto 6;
- b) qualora entro il termine prescritto non venga versato tutto il capitale deliberato e, a seguito di verifiche, si riscontri che non sono stati rispettati i parametri previsti al punto 6; a tal fine il riscontro verrà effettuato sui dati dell'ultimo bilancio approvato (precedente la data di delibera di aumento di capitale) considerando il valore dell'effettivo versamento di capitale e il valore dell'effettivo finanziamento ottenuto;
- c) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 10;
- d) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi indicati in fase di presentazione della domanda;

- e) qualora l'impresa abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- f) qualora l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'operazione per la quale è stata ammessa a beneficiare dell'agevolazione o la restituzione del finanziamento bancario;
- g) qualora l'impresa compia qualsiasi atto finalizzato a ridurre la consistenza patrimoniale e/o economica;
- h) in caso di mancata restituzione in tutto o parte del finanziamento alle scadenze prescritte tale da comportare la risoluzione del contratto;
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando e dalla normativa di riferimento;
- j) in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 10.

Qualora venga disposta la revoca totale del prestito partecipativo, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del debito residuo relativo, maggiorato, per la parte relativa alla quota di finanziamento regionale, degli interessi calcolati al tasso legale per il periodo decorrente dalla data di erogazione e la data di restituzione.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione della quota parte del finanziamento regionale indebitamente percepito, maggiorata, per la parte relativa alla quota di finanziamento regionale, degli interessi calcolati al tasso legale per il periodo decorrente dalla data di erogazione e la data di restituzione.

Le condizioni di restituzione della quota di finanziamento privato verranno disciplinate dal gestore.

12) CONTROLLI

I competenti organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al programma finanziato.

E' fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si provvederà a verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.